- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4) DICHIARAZIONE TARES

- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione TARES entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione della detenzione o del possesso
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino variazioni cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va ripresentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di variazione o di cessazione

5) VERSAMENTI

Sono stati stabiliti, per l'anno 2013 i seguenti termini di scadenza del nuovo tributo,:
- **1^ rata** scadenza di **versamento 30/11/2013**
- **2^ rata** scadenza di **versamento 28/02/2014**
- **3^ rata** scadenza di **versamento 31/05/2014**
- **rata unica** scadenza di **versamento 28/02/2014**

Si evidenzia che la quota pari ad € 0,30/mq è da versare direttamente allo stato entro il 31/12/2013 tramite apposito modello F24
precedente punto 1 lettera B).
Tutti i documenti di versamento, come di consueto, saranno inviati ai contribuenti compilati e pronti per la presentazione allo sportello per il versamento.

INFORMAZIONI
L'ufficio Tributi del Comune di Arcisate è a disposizione per informazioni e chiarimenti in materia, nei seguenti orari:

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedi	venerdi	sabato
mattino	10:00 12:30	10:00 12:30	10:00 12:30	10:00 12:30	10:00 12:30	09:00 12:00
pomeriggio		16:00 18:00				

Comune di Arcisate

UFFICIO TRIBUTI

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO TARES 2013

TELEFONO: 0332/470124 int. 3 – FAX: 0332/474396
E-MAIL: tributi@comunearcisate.va.it

Dal **1° gennaio 2013** la normativa statale ha stabilito l'entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppressa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA). Rimane invece in vigore il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504che sarà riscosso unitamente alla TARES. Le principali caratteristiche della **TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)** sono:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,

- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). **Per l'anno 2013** alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di **0,30 euro al mq** che **dovrà essere versata direttamente allo stato, con apposito modello F24**

1) COME SI CALCOLA LA TARES

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile (nucleo familiare/superficie).

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) TRIBUTO - Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X "tariffa fissa unitaria" €/mq_____) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a €/nucleo familiare _____ = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali **DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO** pari ad € 0,30/mq: calcolo (150 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq) = Maggiorazione

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

A) TRIBUTO - Es: negozio di mq. 120: calcolo (120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria €/mq_____) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria €/mq_____) = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali **DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO** pari ad € 0,30/mq : calcolo (120 mq X =maggiorazione standard" € 0,30/mq) = Maggiorazione

N.B. All'importo del **Tributo**, sia per le **UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE,** esclusa la maggiorazione, occorre infine aggiungere :

- (5%) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino alla completa attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.** Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

3) PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.